

STATUTO

**L'OASI DELL'INFANZIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAIANO AV VIA ANGELO SCAFURI
18

Numero REA: AV - 191104

Codice fiscale: 02898990649

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

		allegato "A" al numero 192 della raccolta
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"L'OASI DELL'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	in sigla "L'OASI DELL'INFANZIA COOP. SOC. A R.L."	
	Articolo 1) Denominazione - E' costituita una società coo-	
	perativa retta dalle norme dettate dal codice civile in	
	materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili, con la denominazione:	
	"L'OASI DELL'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPON-	
	SABILITA' LIMITATA" in sigla "L'OASI DELL'INFANZIA COOP. SOC. A	
	R.L."	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti	
	previsti dall'art.2519 c.c. in materia di numero e qualità di	
	soci cooperatori o di importo dell'attivo dello stato pa-	
	trimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio	
	convocata per adeguare il presente statuto alla normativa	
	in tema di società per azioni, in quanto compatibile.	
	La società è retta dai principi della mutualità, possiede	
	i requisiti per essere qualificata cooperativa sociale ai	
	sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991	
	n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, organiz-	
	zazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991	
	n. 266, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai	
	sensi del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460, nonché associazione	
	di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.	

383.

In aderenza all'art. 3, comma 1, della citata legge 8 novembre 1991 n.381, la società possiede ed osserva, inoltre, i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951 n. 302 e successive modificazioni.

Articolo 2) Sede - La società ha sede legale in Baiano (AV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione, la soppressione e la modificazione dell'ubicazione di eventuali sedi secondarie, uffici di rappresentanza, sedi operative ed amministrative, uffici contabili o amministrativi, agenzie, filiali, rappresentanze, succursali, anche all'estero (pur operando la società nel Mezzogiorno d'Italia) sono di competenza dell'organo amministrativo, che provvederà a depositare al Registro delle Imprese apposita dichiarazione.

Articolo 3) Durata - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzianti.

Articolo 4) Oggetto - La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità

e nel rispetto di fatto della prevalenza della mutualità
stessa di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., si propone di
perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana ed all'integrazione sociale delle persone
sviluppando tra esse lo spirito solidaristico e mutualistico
attraverso la gestione di servizi socio ed educativi, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre
1991 n. 381.

In particolare, la società intende dare voce ed espressione
alla esperienza cattolica popolare ed alle sue possibilità di
ulteriore sviluppo, ponendosi come strumento per una effettiva
autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e
culturale, dirette prioritariamente ad arrecare benefici a
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psico-
economiche, sociali o familiari attraverso:

- l'organizzazione e gestione di scuole materne per l'infanzia
privata e/o paritaria asili nido e strutture scolastiche ed
educative in genere fissando i criteri di gestione e gli in-
dirizzi programmatici;

l'organizzazione e gestione doposcuola e soggiorni estivi o
invernali per ragazzi e promozione di ogni genere di attività
parascolastica;

l'organizzazione e realizzazione di manifestazioni, feste e
servizi di animazione in genere per fanciulli, adolescenti,
ludoteca e relative attività ricreative;

5 di 39

materia e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La Cooperativa potrà inoltre:

obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici e privati o con lo Stato per la gestione di quanto sopra previsto e ricevere contributi dagli stessi;

partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ento Pubblico nonché sottoscrivere convenzioni (art.5 della citata legge 8 novembre 1991 n.381, come modificato dall'articolo 20 comma 1 della Legge 52/1996 e dall'articolo 1, comma 610 della Legge 190/2014) o/o assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove annesso;

provvedere per conto dei soci all'acquisto di libri di testo, di altro materiale o documentazione, nonché di sussidi didattici o audiovisivi;

favorire tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari "stage" che curino l'approfondimento delle materie di studio integrandole ed ampliandole, nonché favorire la partecipazione dei genitori alle attività formative e socio culturali.

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti	
	e con le condizioni di legge la cooperativa potrà compiere	
	tutte le operazioni commerciali finanziarie (non nei confronti	
	del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute	
	dall'organo di amministrazione necessarie o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali e l'assunzione di interessenze	
	e partecipazioni in altre società o imprese, che svolgano	
	attività analoghe affini o connesse alle proprie.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come	
	previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei	
	benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione	
	sociale e richiedere contributi e finanziamenti sia da parte	
	dello stato che da Enti regionali e locali e della Comunità	
	Europea.	
	La società potrà svolgere la sua attività anche con sog-	
	getti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità pre-	
	valente di cui agli artt.2512 ss. codice civile.	
	Articolo 5) Soci - Il numero dei soci è illimitato e non potrà	
	mai essere inferiore al minimo di legge.	
		6

	Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci	
	hanno eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il	
	principio di parità di trattamento.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori persone	
	fisiche, associazioni non riconosciute e persone giuri-	
	diche che abbiano la piena capacità d'agire, salva auto-	
	rizzazione dell'Autorità Giudiziaria ove prevista dalla	
	legge, e che, coerentemente con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività svolta dalla cooperativa, siano in possesso dei	
	requisiti specifici richiesti per poter partecipare e col-	
	laborare alla realizzazione degli scopi sociali.	
	In particolare, possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soggetti che, per la loro effettiva capacità al lavoro,	
	attitudine e specializzazione, vogliano partecipare ai	
	lavori della cooperativa e svolgere direttamente la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso o della preparazione	
	teorica e/o pratica, della capacità ed esperienza profes-	
	sionale, ovvero della spiccata attitudine allo svolgimento	
	di certe attività e/o mansioni, anche in funzione del loro	
	avviamento al lavoro.	
	Il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma su-	

		bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi	
		sociali.	
		Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	derivano i relativi effetti di natura fiscale e previ-	
		denziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettiva-	
		mente previsti dalla legge, nonché, in quanto compa-	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	tibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi	
		o da qualsiasi altra fonte.	
		Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed in-	
		tegrazioni;	
		b) soci volontari, che prestano la loro attività gra-	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	tuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà ai sensi e	
		per gli effetti della citata legge 8 novembre 1991 n. 381;	
		c) soci onorari;	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	d) soci fruitori, altrimenti definiti utenti, il cui numero	
		è stabilito dall'organo amministrativo. I soci fruitori	
		non hanno diritto di voto e non è ammesso che essi ri-	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	coprano alcuna carica all'interno della società, ma è loro	
		permesso di assistere all'Assemblea dei soci.	
		Ai sensi dell'art.2527, comma 2 del c.c., non possono in	
Rosaria Napoli	Rosa Napoli	nessun caso divenire soci quanti esercitano in proprio	
		imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
		Possono inoltre essere ammessi come soci, nei limiti ammessi	
			8

	dalla legge, anche, tecnici, consulenti e/o collaboratori	
	aventi una specifica caratterizzazione professionale per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Sono ammessi anche i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni	
	ed integrazioni. I conferimenti dei soci sovventori possono	
	avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti o sono	
	rappresentate da quote nominative. Salvo che sia diversa-	
	mente disposto dall'assemblea dei soci in occasione	
	dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte o trasferite solamente previo gradimento	
	dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento	
	del socio acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-	
		9

l'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori, o ai possessori di strumenti finanziari ove presenti, sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a

	fronte di perdite, queste ultimo graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori	
	spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni in ma-	
	teria di requisiti di ammissione e cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo mediante lettera racco-	
	mandata A/R indirizzata al Presidente o all'amministratore	
	unico specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o	
	residenza, cittadinanza, ovvero, se persona giuridica, de-	
	nominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati	
	identificativi del rappresentante legale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta o	
	i requisiti professionali e tecnici e le eventuali precedenti	
	esperienze lavorative;	
		11

12

sociale a secondo della necessità della stessa.

Articolo 6) Conferimenti - Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Articolo 7) Cause di recesso - La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi o nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.

Articolo 8) Cause di esclusione - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per

	l'ammissione;	
	b) in qualunque modo arrechi gravi danni economici alla coo- perativa;	
	c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	e) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 c.c., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due (2) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.	
	Articolo 9) - Diritti degli aventi causa Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
		14

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'art. 2536 c.c., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 10) Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore o non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a talo scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a co-

Heavenly
Heavenly

Hydru
Medula

Hydru
Medula

Hydru
Medula

Florence She
Monsieula

1. Aluminum
 2. Aluminum
 3. Aluminum
 4. Aluminum
 5. Aluminum
 6. Aluminum
 7. Aluminum
 8. Aluminum
 9. Aluminum
 10. Aluminum
 11. Aluminum
 12. Aluminum
 13. Aluminum
 14. Aluminum
 15. Aluminum
 16. Aluminum
 17. Aluminum
 18. Aluminum
 19. Aluminum
 20. Aluminum
 21. Aluminum
 22. Aluminum
 23. Aluminum
 24. Aluminum
 25. Aluminum
 26. Aluminum
 27. Aluminum
 28. Aluminum
 29. Aluminum
 30. Aluminum
 31. Aluminum
 32. Aluminum
 33. Aluminum
 34. Aluminum
 35. Aluminum
 36. Aluminum
 37. Aluminum
 38. Aluminum
 39. Aluminum
 40. Aluminum
 41. Aluminum
 42. Aluminum
 43. Aluminum
 44. Aluminum
 45. Aluminum
 46. Aluminum
 47. Aluminum
 48. Aluminum
 49. Aluminum
 50. Aluminum
 51. Aluminum
 52. Aluminum
 53. Aluminum
 54. Aluminum
 55. Aluminum
 56. Aluminum
 57. Aluminum
 58. Aluminum
 59. Aluminum
 60. Aluminum
 61. Aluminum
 62. Aluminum
 63. Aluminum
 64. Aluminum
 65. Aluminum
 66. Aluminum
 67. Aluminum
 68. Aluminum
 69. Aluminum
 70. Aluminum
 71. Aluminum
 72. Aluminum
 73. Aluminum
 74. Aluminum
 75. Aluminum
 76. Aluminum
 77. Aluminum
 78. Aluminum
 79. Aluminum
 80. Aluminum
 81. Aluminum
 82. Aluminum
 83. Aluminum
 84. Aluminum
 85. Aluminum
 86. Aluminum
 87. Aluminum
 88. Aluminum
 89. Aluminum
 90. Aluminum
 91. Aluminum
 92. Aluminum
 93. Aluminum
 94. Aluminum
 95. Aluminum
 96. Aluminum
 97. Aluminum
 98. Aluminum
 99. Aluminum
 100. Aluminum
 101. Aluminum
 102. Aluminum
 103. Aluminum
 104. Aluminum
 105. Aluminum
 106. Aluminum
 107. Aluminum
 108. Aluminum
 109. Aluminum
 110. Aluminum
 111. Aluminum
 112. Aluminum
 113. Aluminum
 114. Aluminum
 115. Aluminum
 116. Aluminum
 117. Aluminum
 118. Aluminum
 119. Aluminum
 120. Aluminum
 121. Aluminum
 122. Aluminum
 123. Aluminum
 124. Aluminum
 125. Aluminum
 126. Aluminum
 127. Aluminum
 128. Aluminum
 129. Aluminum
 130. Aluminum
 131. Aluminum
 132. Aluminum
 133. Aluminum
 134. Aluminum
 135. Aluminum
 136. Aluminum
 137. Aluminum
 138. Aluminum
 139. Aluminum
 140. Aluminum
 141. Aluminum
 142. Aluminum
 143. Aluminum
 144. Aluminum
 145. Aluminum
 146. Aluminum
 147. Aluminum
 148. Aluminum
 149. Aluminum
 150. Aluminum
 151. Aluminum
 152. Aluminum
 153. Aluminum
 154. Aluminum
 155. Aluminum
 156. Aluminum
 157. Aluminum
 158. Aluminum
 159. Aluminum
 160. Aluminum
 161. Aluminum
 162. Aluminum
 163. Aluminum
 164. Aluminum
 165. Aluminum
 166. Aluminum
 167. Aluminum
 168. Aluminum
 169. Aluminum
 170. Aluminum
 171. Aluminum
 172. Aluminum
 173. Aluminum
 174. Aluminum
 175. Aluminum
 176. Aluminum
 177. Aluminum
 178. Aluminum
 179. Aluminum
 180. Aluminum
 181. Aluminum
 182. Aluminum
 183. Aluminum
 184. Aluminum
 185. Aluminum
 186. Aluminum
 187. Aluminum
 188. Aluminum
 189. Aluminum
 190. Aluminum
 191. Aluminum
 192. Aluminum
 193. Aluminum
 194. Aluminum
 195. Aluminum
 196. Aluminum
 197. Aluminum
 198. Aluminum
 199. Aluminum
 200. Aluminum
 201. Aluminum
 202. Aluminum
 203. Aluminum
 204. Aluminum
 205. Aluminum
 206. Aluminum
 207. Aluminum
 208. Aluminum
 209. Aluminum
 210. Aluminum
 211. Aluminum
 212. Aluminum
 213. Aluminum
 214. Aluminum
 215. Aluminum
 216. Aluminum
 217. Aluminum
 218. Aluminum
 219. Aluminum
 220. Aluminum
 221. Aluminum
 222. Aluminum
 223. Aluminum
 224. Aluminum
 225. Aluminum
 226. Aluminum
 227. Aluminum
 228. Aluminum
 229. Aluminum
 230. Aluminum
 231. Aluminum
 232. Aluminum
 233. Aluminum
 234. Aluminum
 235. Aluminum
 236. Aluminum
 237. Aluminum
 238. Aluminum
 239. Aluminum
 240. Aluminum
 241. Aluminum
 242. Aluminum
 243. Aluminum
 244. Aluminum
 245. Aluminum
 246. Aluminum
 247. Aluminum



esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dal-

l'ingresso nella società cooperativa.

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le

proprio quote a terzi dovrà darne comunicazione, specificando

il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento, a

mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, ed

in tal caso troveranno applicazione le disposizioni

dettate dall'art. 2530 c.c.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono in nessun

caso rimborsabili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle

quote sottoscritte.

Articolo 12) Versamento delle quote - La quota sociale sot-

toscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati

a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo ammini-

strativo.

Articolo 13) - Esercizio sociale e bilancio L'esercizio so-

ciale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inven-

tario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e

alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della

	relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art.	
	2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i cri-	
	teri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in	
	conformità con il carattere cooperativo della società,	
	nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli	
	artt. 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutua-	
	listica.	
	Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del col-	
	legio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i	
	ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della propor-	
	zione della quantità e qualità degli scambi e presta-	
	zioni mutualistico fornite dagli stessi ed evidenziate in	
	bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art.	
	2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle giornate ed ore	
	di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed	
	effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità	
	stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	L'eccedenza attiva del bilancio (utili netti annuali) sarà	
	ripartita:	
	a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società, sia all'atto del suo	
	scioglimento. Qualora norme successive dovessero prevedere	
	destinazioni maggiori o minori al fondo di riserva legale, il	
	presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato ope	
		18

legis in senso conforme;

b) una quota dei detti utili netti annuali, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) con i dividendi che restano, e comunque per una percentuale non superiore a quella prevista da norme inderogabili attuali o future, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando ai soci cooperatori un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, inderogabilmente non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514, comma 1, lett. a) del c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.

Allo stato, è fatto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla

		società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove	
		quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di	
Rosario Rossetano	H. G. H.	strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da	
		offrire ai soci, cui riportare privilegi nella riparti-	
		zione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto	
		dell'art. 2514 c.c.	
		Gli utili non assegnati come sopra, ai sensi dell'art. 2545	
		quater c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
		2545 quinquies c.c., nella misura che verrà stabilita	
		dall'assemblea che approva il bilancio, verranno destinati	
		alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
		straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
		la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
Maurizio Procopio	H. G. H.	La parte dei residui attivi non destinata a fondi mutuali-	
		stici, non destinata a riserva straordinaria e non di-	
		stribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutua-	
		listici e cioè alla copertura di spese per la realizza-	
		zione di scopi di previdenza o mutualità, cooperazione	
		ed istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con	
		criteri e modalità da disciplinarsi con eventuale apposito	
		regolamento interno.	
		Al sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c) del c.c., le	
		riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono	
		essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi	
		forma, sia durante la vita della società sia al suo scio-	

glimento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. b) del c.c., è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Gli eventuali ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., con le modalità fissate in apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Articolo 14) Organi sociali ed Assemblea - Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato l'organo collegiale;

c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o reso obbligatorio ai sensi dell'art. 2543 c.c.

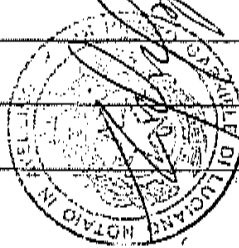
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare le cariche sociali;

	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	Articolo 15) Decisioni dei soci - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del con-	
		22

	senso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinché i soci ne possano prendere visione);	
	l'indicazione dei soci consenzienti;	
	l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta	
	degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	la sottoscrizione di tutti i soci, consenzienti, astenuti e	
	contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la	
	decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà	
	essere scritta direttamente sul "libro delle decisioni dei	
	soci".	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
		23

	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
<i>Rossini Mopoliano</i> <i>Flaminio Mopoliano</i>	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinché i soci ne possano prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno tra-	
	smettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o con-	
	trario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto oppor-	
	tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
<i>Flaminio Mopoliano</i> <i>Maniella Pietro</i>	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica. In questi ul-	
	timi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al	
	numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che	
	siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi o che	
	risultino dal libro soci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente arti-	
	colo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo ammini-	

strativo, nel libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 16) Assemblea dei soci: convocazione - Con riferimento alle materie indicate al precedente art.14, comma 2, lettere a), b), d) ed e) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il terzo della compagine sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, per le decisioni che comportano la modificazione dell'oggetto sociale e per la messa in liquidazione, l'assemblea è validamente¹ costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Con riferimento a tutte le altre materie, l'assemblea in prima è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno	
	otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con	
	lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci ove previsto (nel caso di con-	
	vocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino espressamente dal libro soci, ove previsto).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea	
	non risultasse legalmente costituita; comunque anche in	
	seconda convocazione valgono le medesime maggioranze pre-	
	viste per la prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si	
		26

oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17 - Assemblea dei soci: costituzione e svolgimento

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-

		clamare i risultati della votazione;	
Associo Fiorina Marta	Fiorina Marta	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
		che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
		che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;	
Marta Fiorina Pietro	Fiorina Marta	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
		Articolo 18) Assemblea dei soci: diritti di voto e rappresentanza.	
		Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.	
Pietro Fiorina Marta	Fiorina Marta	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
		In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci,	



mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta

menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Articolo 19) Organo Amministrativo: composizione - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a nove membri, nominati dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, ma l'amministratore unico e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione devono essere soci cooperatori.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro gestione.

I consiglieri sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, è collegiale e composto di tre membri che durano

	in carica tre esercizi decorrenti dal momento della loro	
	nomina; successivamente, i soci provvedono alla nomina	
	dell'organo amministrativo e determinano la forma, la	
	durata ed il numero dei componenti.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di pre-	
	senza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-	
	fettariamente, delle spese sostenute per conto della so-	
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e nominano an-	
	che, per la redazione dei verbali, un segretario, che può	
	essere estraneo al consiglio.	
	Articolo 20) Organo amministrativo: convocazione e decisioni	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale	
	o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa	
	convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo	
	stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta	
	domanda dalla maggioranza dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai	
	consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata,	
	fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e	
	contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in man-	
		30

canza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sotto-

scritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21) Organo Amministrativo: poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione della società per il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni, anche immobiliari e bancarie, che vengano da lui stesso ritenute opportune, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto e dei fini sociali, con esclusione unicamente di quelle che la legge attribuisce inderogabilmente alla decisione dei soci o dell'assemblea.

Esso potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esautivo, formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare ed eseguire acquisti e vendite di beni immobili, concludere contratti ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, costituire, modificare od estinguere qualsiasi diritto reale, conferire procure sia generali che speciali, predisporre programmi di lavoro e determinare la conseguente occupazione dei soci dei consulenti tecnici e, ove nominato, del direttore dell'azienda, assumere o licenziare personale

della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, compiere operazioni finanziarie di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire e estinguere conti di deposito, utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, cedere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o linee di credito, rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, investire disponibilità liquide in titoli mobiliari, consentire a riduzioni o cancellazioni di ipoteche, rinunciare a privilegi, pegni od altre garanzie, aderire a Consorzi o ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione ed interessenza, affidare incarichi per l'elaborazione di studi e ricerche su problematiche relative all'attività sociale, nominare i rappresentanti della cooperativa in seno ad organismi cui esso aderisce, preferibilmente nel proprio ambito, promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed Amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi o consortili e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui a-

	zione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai	
	soci, nonché compromettero, nei limiti consentiti dalla	
	legge, in arbitri anche amichevoli compositori contro-	
	versie riguardanti la società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui	
	numero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso	
	consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt.2381	
	e 2544 c.c.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche	
	tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Articolo 22) Organo amministrativo: poteri di rappresentanza	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma so-	
	ciale, per cui rappresenta a tutti gli effetti la società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato	
	a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pa-	
	gamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze; ha anche facoltà di nominare av-	
	vocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti	
	le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
		34

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice All'uopo, nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

Articolo 23 Collegio Sindacale -

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., e così i presupposti di cui all'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 bis c.c. e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto

		ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
		la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite
		alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
		I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti
		stabiliti dalla legge.
		Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, ove no-
		minato.
		Articolo 24) Regolamento interno - Il funzionamento tecnico
		ed amministrativo della società potrà essere disciplinato
		da un regolamento interno da predisporre dall'organo
		amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.
		Articolo 25) Cause di scioglimento - Oltre che negli altri
		casi previsti dalla legge, la società potrà essere sciolta
		per deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di
		almeno i tre quarti dei voti.
		In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea
		nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,
		stabilendone i poteri.
		In caso di scioglimento della società cooperativa,
		l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale
		sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere
		devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-
		luppo della cooperazione previsti dalla legge, di cui al-
		l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.
		le clausole mutualistiche sopra estese del capitale, ri-

serve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo, devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 26) Requisiti mutualistici - Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27) Disposizione - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative di cui alla citata legge 381/91 e quelle sulle società cooperative a

responsabilità limitata retta coi principi della mutualità

agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili

in materia. *trasla: copia "validamente" e poni "validamente"*

Francesca Lepore

Rosaria Napoleone

Florenza Sclottin

Monella Proenza

Giuseppe Pizzini

